

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio degli affari giuridici e della consulenza, 25 febbraio 2002, prot. n. 2355/1.3.17

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 63, comma 1, numero 2). Incompatibilità degli amministratori locali.

Con le note indicate a riferimento, si è chiesto di conoscere il parere dello scrivente Servizio in ordine alla sussistenza della causa di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, numero 2), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nell'ipotesi in cui un consigliere di un Comune sia nominato componente del consiglio di amministrazione di un'azienda speciale di un diverso comune, la quale gestisce il servizio di raccolta rifiuti per conto del primo comune, in base a convenzione, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.

In via preliminare, si rileva che la valutazione della sussistenza delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei componenti di un organo elettivo amministrativo è attribuita dalla legge all'organo medesimo. È infatti principio di carattere generale del nostro ordinamento che gli organi collegiali elettivi debbano esaminare i titoli di ammissione dei propri componenti.

Così come, in sede di convalida degli eletti, è attribuito al consiglio comunale il potere-dovere di controllare se nei confronti dei propri membri esistano condizioni ostative all'esercizio delle funzioni, qualora sia stato successivamente attivato il procedimento di contestazione di una causa di incompatibilità, a norma dell'art. 69 del D.Lgs. 267/2000, spetta al consiglio, al fine di valutare la sussistenza di detta causa, esaminare le osservazioni difensive formulate dall'amministratore e, di conseguenza, adottare gli atti che siano ritenuti necessari. Ai sensi dell'art. 69, comma 5, nei confronti della deliberazione, autonomamente adottata dal consiglio comunale, è ammesso ricorso all'autorità giurisdizionale (tribunale competente per territorio).

Premesso un tanto, in termini generali è possibile evidenziare quanto segue.

Ai sensi dell'art. 63, comma 1, numero 2), prima parte, del D.Lgs. 267/2000, è incompatibile alla carica di consigliere comunale colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune.

La norma succitata è finalizzata ad evitare che la medesima persona fisica rivesta contestualmente la carica di amministratore di un comune e la qualità di titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di un soggetto che si trovi in rapporti giuridici economicamente rilevanti con l'ente locale, caratterizzati da una prestazione da effettuare all'ente o nel suo interesse.

Affinché vi sia incompatibilità, nella fattispecie evidenziata, devono sussistere, quindi, due condizioni: una soggettiva, relativa al ruolo ricoperto dal consigliere comunale, e una oggettiva, relativa al rapporto esistente tra l'ente locale interessato e il soggetto che "ha parte" in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse di quest'ultimo.

Per quanto concerne il primo aspetto, la legge prende in considerazione, ai fini dell'incompatibilità, non solo il titolare (e il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento), ma anche l'"amministratore", figura in cui risultano comprese le persone fisiche che fanno parte del consiglio di amministrazione di una persona giuridica.

Si ritiene che il legislatore, utilizzando l'espressione "aver parte, direttamente o indirettamente, in servizi (...) nell'interesse del comune", abbia inteso eliminare la possibilità del verificarsi di una situazione di conflitto di interessi allorquando il consigliere comunale, in qualità di titolare, o di amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, si trovi con l'ente locale nei rapporti giuridici negoziali indicati dalla norma.

Per quanto riguarda l'eventuale natura giuridica, privata o pubblica, del soggetto che ha parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune, si ritiene che la norma in argomento non faccia alcuna distinzione¹.

Infatti, si osserva al riguardo che, secondo la giurisprudenza, l'incompatibilità prevista dalla disposizione suindicata non risulta limitata ai titolari, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento delle imprese private, ma investe anche gli amministratori (oltre che i dipendenti con poteri di rappresentanza) degli enti pubblici.

¹ Si tenga conto, comunque, che le aziende speciali sono definite e disciplinate dalla legge come enti pubblici dotati di autonomia imprenditoriale (art. 114 del D.Lgs. 267/2000).

La Cassazione Civile, sez. I, nella sentenza 15 novembre 1978, n. 5284, si è pronunciata sulla causa di ineleggibilità prevista dal n. 7 dell'abrogato art. 15 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (ripreso, come causa di incompatibilità - limitatamente ai titolari, agli amministratori e ai dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento - dall'art. 3, comma 1, n. 2), della legge 3 aprile 1981, n. 154, successivamente riprodotto dall'art. 63, comma 1, n. 2, del D.Lgs. 267/2000).

In tale sede, la Suprema Corte ha affermato che *"L'ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale, prevista dall'art. 15 n. 7 prima parte D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nei confronti di coloro che, direttamente od indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni, somministrazioni ed appalti nell'interesse del comune, si ricollega all'esigenza di evitare che il medesimo soggetto venga coinvolto in due sfere di interessi potenzialmente in contrasto, ancorché non personali, sì da potersi lasciare influenzare dalla considerazione di quelli alieni, in pregiudizio di quelli del comune, e, pertanto, è configurabile anche con riguardo a persone che partecipino al Governo od alla gestione di un Ente pubblico, il quale agisca a beneficio del comune nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; pertanto è ineleggibile alla carica di Consigliere, in uno dei comuni serviti dall'acquedotto pugliese, il componente della Giunta permanente dell'acquedotto medesimo"*.

La medesima Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 17 marzo 1969, n. 855, ha altresì sostenuto l'incompatibilità del consigliere comunale che rivesta la qualità di componente del consiglio direttivo di un consorzio idrico, ente pubblico senza finalità di lucro, che somministra acque al comune, in quanto la norma prevede l'incompatibilità per colui che direttamente o indirettamente, abbia parte in servizi o somministrazioni nell'interesse del comune².

² Cfr. R.O. Di Stilo, Gli organi regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, 1982, pag. 157.